



N. 3303/11 sent.

N. 6061/08 R.G.

N. 20447 cron.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Claudia Cottini,
all'udienza del 10 giugno 2011, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 6061/2008 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto
ex art.28 L. n. 300 del 1970", promossa

DA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
ministro *pro tempore*, e **la Scuola Secondaria di I Grado "Cavour" di Catania**,
in persona del dirigente scolastico *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis*
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

- ricorrenti -

CONTRO

UIL Scuola Catania, in persona del segretario provinciale e legale rappresentante
pro tempore rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Rinaldi, giusta procura in atti;

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Segreteria provinciale di Catania della CISL Scuola, in persona del segretario
provinciale e legale rappresentante *pro tempore*;

- resistente contumace -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.28 L. n. 300/1970, depositato il 29/10/2007, la UIL Scuola
Catania sede provinciale di Catania adiva questo Giudice del lavoro ai sensi
dell'art. 28 L. n. 300/1970 lamentando la condotta antisindacale tenuta dal dirigente

scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado "Cavour". Chiedeva di rimuoverne gli effetti dichiarando illegittimi, nulli ed inefficaci la comunicazione del Dirigente scolastico n. 16 del 24/9/2007 e la deliberazione del Collegio dei docenti del 18/10/2007 inerente alla regolamentazione dell'ora di disponibilità per i rapporti individuali con le famiglie.

Si costituivano la Scuola Secondaria di 1° grado "Cavour" e il Ministero della Pubblica Istruzione per contestare la sussistenza della denunciata condotta antisindacale.

Nel corso della fase sommaria interveniva spontaneamente la Segreteria provinciale di Catania della CISL Scuola associandosi alle richieste formulate dalla UIL Scuola Catania.

Con decreto emesso dal Giudice del lavoro di Catania il 2/7/2008 il ricorso veniva accolto. Veniva pertanto dichiarata antisindacale la condotta del Dirigente scolastico della Scuola convenuta, consistente nell'aver effettuato la comunicazione n. 16 del 24/9/2007 e nell'aver formulato la proposta approvata con la deliberazione del Collegio dei docenti del 18/10/2007, e ordinata la cessazione della condotta sopra indicata con la rimozione dei relativi effetti.

Con ricorso in opposizione depositato il 26/7/2008 la Scuola Secondaria di 1° grado "Cavour" di Catania e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice del lavoro rilevando che la materia dei rapporti con le famiglie era espressamente regolata dalla norma dettata dall'art. 27 del CCNL che non poteva essere alterata né superata dal contratto integrativo dell'istituzione scolastica che aveva la funzione, invece, di regolamentare quella materia sulla quale il CCNL non poteva intervenire.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto per insussistenza della condotta antisindacale.

Con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva la UIL Scuola Catania chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato.

Con vittoria delle spese di causa.



Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo la Segreteria provinciale di Catania della CISL Scuola non si costituiva in giudizio, sicché si procedeva in sua contumacia.

Autorizzato il deposito di note, all'udienza del 10 giugno 2011, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo allegato agli atti e ritualmente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la proposta opposizione non può essere accolta risultando infondate le doglianze sollevate dagli enti opposenti.

Sul punto va pienamente confermato il decreto opposto.

Infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera i), del C.C.N.L. del 24/7/2003 dispone che è materia di contrattazione integrativa d'istituto quella concernente i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente.

Prevede, per quel che qui interessa, l'articolo 14 del contratto integrativo del 7/9/2006 relativo alla Scuola opponente, relativamente ai rapporti con le famiglie: *"il docente è tenuto a dare la disponibilità di un'ora settimanale per il ricevimento antimeridiano individuale delle famiglie degli alunni. Gli incontri avvengono su richiesta scritta del docente al genitore viceversa"*.

Dalla suddetta previsione emerge chiaramente che è compito del docente indicare l'ora settimanale di ricevimento. L'esplicita previsione della necessità di una richiesta scritta dell'incontro presentata dal genitore implica logicamente che la stessa sia presentata prima dell'ora di ricevimento (invero, se fosse consentita la richiesta di incontro fatta da un genitore durante l'ora di ricevimento, non avrebbe alcun senso la necessità di formulare per iscritto la richiesta). Dunque è ipotizzabile che nell'ora destinata al ricevimento non siano previsti appuntamenti; nel qual caso, logicamente, non sussiste l'obbligo per il docente di permanere a scuola.

Ciò premesso, risulta evidente che la comunicazione del dirigente scolastico n. 16 del 24/9/2007 (che ha il seguente tenore: *"si comunica che nell'ora di ricevimento i docenti sono tenuti a rimanere a scuola perché i genitori potranno essere ricevuti"*

senza appuntamento") è illegittima perché contrasta con quanto dispone il citato art. 14 del contratto integrativo.

In ordine alla deliberazione del Collegio dei docenti del 18/10/2007 con cui è stata approvata la proposta del Preside (*"l'ora di ricevimento viene fissata dalla presidenza; - i genitori possono, comunque, chiedere un appuntamento, per consentire ai docenti di organizzarsi in maniera funzionale, in aggiunta all'ora settimanale prevista in orario, anche in coincidenza con il turno di servizio pomeridiano; - i docenti devono, comunque, essere presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori"*), il giudicante, concordando pienamente con le argomentazioni svolte già con il decreto opposto, osserva che la stessa è parimenti illegittima perché disciplina una materia che è oggetto di contrattazione integrativa e contiene disposizioni contrastanti con la previsione del sopra esaminato art. 14 del contratto integrativo.

Infatti, con la delibera del Collegio dei docenti sopra indicata i docenti sono obbligati a rimanere a disposizione per l'ora settimanale di ricevimento prevista in orario a prescindere dalla richiesta o dall'appuntamento con alcuni genitori. In aggiunta a detta ora, i docenti sono, comunque, tenuti a garantire gli incontri espressamente richiesti dai genitori al di fuori dell'ora di ricevimento prefissata.

Considerato che la contrattazione integrativa richiede l'intervento della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) della Scuola convenuta, ne deriva che la condotta del dirigente scolastico di detta scuola (consistita nell'aver effettuato la sopraddeata comunicazione n. 16 del 24/9/2007 e nell'aver formulato la proposta sopra esposta e approvata con la menzionata deliberazione del Collegio dei docenti) è palesemente antisindacale. E ciò in quanto, detta condotta, delegittimando la RSU e le relative organizzazioni sindacali e ledendo l'immagine e il prestigio delle stesse nei confronti di tutti dipendenti della Scuola convenuta, è evidentemente volta a limitare l'esercizio dell'attività sindacale degli RSU e delle OO.SS. suddette.

Né appare pertinente il richiamo compiuto dagli enti opposenti alla norma di cui all'art. 27, punto 4, del CCNL di settore (*"per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del*

servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie"), atteso che tale norma va letta insieme con quella dettata dallo stesso CCNL con l'art. 6 citato e deve essere logicamente intesa nel senso che le prerogative riconosciute al consiglio d'istituto e al collegio dei docenti non legittimano di certo tali organi a regolamentare materie che devono essere disciplinate dalla contrattazione integrativa d'istituto con disposizioni contrastanti con il sopra esaminato art. 14 del contratto integrativo.

Ne consegue la antisindacalità della censurata condotta che oggettivamente lede l'esercizio delle libertà e prerogative sindacali a prescindere da intenti lesivi in capo al dirigente scolastico della Scuola convenuta.

Alla soccombenza consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della UIL Scuola Catania, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, precisandosi che la somma liquidata va attribuita a favore dell'avv. Giuseppe Rinaldi, che ha dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso gli onorari.

Nessuna pronuncia per le spese va resa nei rapporti con la Segreteria Provinciale della CISL Scuola che non ha svolto attività difensiva e quindi non ha sostenuto spese.

P.Q.M.

- disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
- rigetta il ricorso in opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della UIL Scuola Catania delle spese del giudizio che liquida in € 1.950,00, di cui € 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Rinaldi, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Catania il 10 giugno 2011.

IL CANCELLIERE B3

Filippo Anastasi

Depositato in Cancelleria

24 GIU. 2011

oggi

IL CANCELLIERE B3

Filippo Anastasi

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Claudia Cottini

Claudia Cottini

E' copia conforme all'originale che si rilascia

su richiesta di: Avv. Rinaldi

Catania, **29 GIU. 2011**

L'operatore giudiziario B2
(Giuseppe Franzone)

